

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Saverio Lurati e cofirmatari per la modifica della Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e degli operatori del settore principale della costruzione (LEPIC)

del 26 settembre 2011

Premessa

In considerazione dell'evoluzione del modo di operare sui cantieri, determinato in gran parte dall'apertura dei mercati a imprese e lavoratori provenienti da Paesi esteri, è indispensabile introdurre una serie di modifiche alla **Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e degli operatori del settore principale della costruzione (LEPIC)** del 1° dicembre 1997.

Va innanzi tutto fatto notare che la suddetta legge non tiene minimamente in considerazione un'evoluzione del mercato che negli ultimi anni ha portato ad un importante frazionamento dell'attività edile favorendo la nascita e l'impiego di specialisti settoriali.

Specialisti settoriali che, su alcuni cantieri di una certa importanza, svolgono lavori per un valore ampiamente superiore ai 30'000.- franchi e che non devono forzatamente essere assoggettati alla legge in quanto operano come subappaltanti, ma soprattutto sono di fatto esentati poiché sembrerebbero occuparsi di lavori "particolarmente semplici", una nozione che lascia troppo spazio alla libera interpretazione.

In questo contesto i ferraioli e le ditte che operano la piegatura del ferro sono di fatto esentati, i casseratori e le loro imprese di riferimento idem, così come tutti coloro che si occupano di muratura e della posa del "cotto". Ciò permette di creare i presupposti ottimali per arrivare a situazioni quali quella del NCCL, dove ditte create ad hoc possono operare il giorno successivo la loro costituzione.

In questo senso, i sottoscritti parlamentari, dopo aver consultato le organizzazioni di categoria, si permettono di avanzare alcune proposte concrete atte ad apportare le necessarie correzioni *) alla suddetta legge.

LEGGE

sull'esercizio della professione di impresario costruttore e degli operatori del settore principale della costruzione (LEPIC) del 1° dicembre 1997

TITOLO I

Requisiti per l'esercizio della professione e albo delle imprese

Definizioni

a) Impresario costruttore

Art. 1

¹È considerato impresario costruttore chi dirige ed organizza in qualità di responsabile l'attività di un'impresa di costruzione e possiede i requisiti richiesti dalla presente legge.

b) Impresa di costruzione

²Sono considerate imprese di costruzione le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con attrezzature ed un organico proprio, eseguono lavori di edilizia e genio civile; non sono ritenute tali le professioni artigianali e di rami affini.

c) Operatore del settore principale della costruzione

²Sono considerati operatori del settore principale della costruzione le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con un organico proprio, eseguono lavori specialistici nel campo dell'edilizia e del genio civile.

Autorizzazione

Art. 2

L'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore del settore principale della costruzione nel Cantone è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Dipartimento competente.

Albo delle imprese

a) Istituzione

Art. 3

¹È istituito un albo delle imprese a garanzia del corretto esercizio della loro attività.

b) Iscrizione

²Hanno diritto di essere iscritte all'albo le imprese di costruzioni:

- a) nelle quali almeno un titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali richiesti dalla presente legge ed è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di impresario costruttore;
- b) il cui titolare o membro dirigente effettivo, pur non essendo in possesso dei requisiti richiesti, sono in esercizio all'entrata in vigore della presente legge, ritenuto comunque l'obbligo di conformarsi in caso di sostituzione del titolare o membro dirigente effettivo.

³Il titolare o membro dirigente deve partecipare effettivamente alla gestione dell'impresa, dedicandovi la propria attività in modo prevalente, godere di buona reputazione e garantire l'adempimento degli obblighi dell'impresa di cui all'art. 6.

Albo degli operatori del settore principale della costruzione

a) Istituzione

Art. 3a

¹È istituito un albo degli operatori del settore principale della costruzione a garanzia del corretto esercizio della loro attività.

b) Iscrizione

²Hanno diritto di essere iscritti all'albo gli operatori del settore principale della costruzione:

- a) nei quali almeno un titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali richiesti dalla presente legge ed è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di operatore del settore principale della costruzione;

³Il titolare o membro dirigente deve partecipare effettivamente alla gestione della ditta, dedicandovi la propria attività in modo prevalente, godere di buona reputazione e garantire l'adempimento degli obblighi della ditta di cui all'art. 6.

Effetti dell'iscrizione

Art. 4

¹Sono abilitate ad eseguire lavori di sopra e sottostruttura le imprese iscritte all'albo.

²Non soggiace all'applicazione della presente legge l'esecuzione di lavori, a titolo professionale, di modesta importanza o particolarmente semplici che possono essere eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze nel ramo della costruzione e senza l'ausilio di attrezzature importanti.

³Sono considerati di modesta importanza i lavori i cui preventivabili costi non superano l'importo di fr. 30'000.-.

⁴Il regolamento di applicazione definisce i lavori non soggetti alla presente legge.

⁵Restano riservate le disposizioni della legge cantonale sugli appalti.

Effetti dell'iscrizione

Art. 4a

¹Sono abilitate ad eseguire lavori specialistici di sopra e sottostruttura le ditte iscritte all'albo degli operatori del settore principale della costruzione.

²Non soggiace all'applicazione della presente legge l'esecuzione di lavori, a titolo professionale, di modesta importanza.

³Sono considerati di modesta importanza i lavori i cui preventivabili costi non superano l'importo di fr. 10'000.-.

⁴Il regolamento di applicazione definisce i lavori specialistici soggetti alla presente legge.

Requisiti professionali

Art. 5

¹Dispongono dei requisiti professionali di impresario costruttore i titolari di un diploma:

- a) di ingegnere civile o rurale o di architetto rilasciato da una scuola politecnica federale o da scuole estere equiparate e riconosciute, oppure iscritti nel Registro REG A degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici;
- b) di ingegnere civile o di architetto rilasciato da una scuola tecnica superiore della Confederazione o da scuole estere equiparate e riconosciute, oppure iscritti nel registro REG B degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici;
- c) federale di impresario costruttore;
- d) rilasciato dalla ex scuola cantonale dei capomastri, Lugano;
- e) rilasciato dalla scuola cantonale dei tecnici dell'edilizia.

²Dispongono pure dei requisiti professionali gli impresari già iscritti, i cui titoli erano riconosciuti in base alla legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore del 19 aprile 1989.

³È inoltre richiesta una pratica professionale di almeno tre anni quale dirigente di cantiere.

Requisiti professionali

Art. 5a

¹Dispongono dei requisiti professionali di operatore del settore principale della costruzione i titolari di un diploma:

a) attestato federale di capacità (AFC) in una professione attinente all'attività svolta;

²È inoltre richiesta una pratica professionale di almeno tre anni sui cantieri.

Obblighi dell'impresa

Art. 6

È fatto particolare obbligo all'impresa e/o all'operatore del settore principale della costruzione, rispettivamente al suo titolare o membro dirigente effettivo ai sensi dell'art. 3 e 3a:

- a) di rispettare le leggi edilizie e di protezione dell'ambiente;
- b) di rispettare le norme a tutela della sicurezza sul cantiere;
- c) di rispettare le disposizioni legislative sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro;
- d) di rispettare le disposizioni che disciplinano l'assunzione e l'impiego di lavoratori stranieri non domiciliati;
- e) di essere adempiente in ordine al pagamento dei contributi all'AVS/AI/IPG, all'AD, alla LAINF ed alle istituzioni sociali obbligatorie o previste dai contratti collettivi di lavoro e di fornirne le prove;
- f) di essere adempiente in ordine al pagamento degli obblighi in materia tributaria con le trattenute d'imposta alla fonte e di fornirne le prove.

Imprese estere

a) iscrizione in un registro professionale

Art. 7

¹Le imprese estere, per essere iscritte all'albo, devono documentare la loro iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza.

²Tale iscrizione deve essere soggetta a requisiti analoghi a quelli richiesti dalla presente legge.

b) mancanza di un registro professionale

³Se tale Stato non possiede un simile registro è richiesta la prova attestante l'esercizio della professione nello Stato di residenza *negli ultimi due anni*, in base all'art. 1 e l'esistenza dei requisiti professionali equipollenti a quelli di cui all'art. 5.

c) pagamento dei contributi

⁴Queste imprese, rispettivamente il loro titolare, devono dimostrare di aver provveduto negli ultimi cinque anni al pagamento dei contributi sociali e di quelli delle istituzioni previste dai contratti collettivi di lavoro dello Stato di residenza, presentando un certificato rilasciato dall'amministrazione competente in base alla legislazione vigente in tale Stato o mediante altro mezzo di prova idoneo.

d) esistenza di succursale

⁵Se esiste una succursale nel Cantone o nella Confederazione fanno stato gli art. 1 e 5. Essa ha medesimi diritti e obblighi delle imprese iscritte all'albo.

TITOLO II

Commissione di vigilanza

Commissione di vigilanza

Art. 8

¹Competente per l'applicazione della legge è la Commissione di vigilanza di cinque membri nominati dal Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni, composta di un magistrato o di un ex magistrato dell'ordine giudiziario quale presidente, di due rappresentanti della Società svizzera degli impresari costruttori, Sezione Ticino e di due delle Associazioni dei lavoratori e di un segretario senza diritto di voto, designato dal Dipartimento.

²Il Consiglio di Stato determina il finanziamento della Commissione di vigilanza e la sua organizzazione.

³Il Dipartimento ne assume il segretariato.

TITOLO III

Albo

Iscrizione e cancellazione

Art. 9

¹Le domande d'iscrizione all'albo, corredate dalla documentazione necessaria, sono da presentare alla Commissione di vigilanza che decide.

²La cancellazione è decisa dalla Commissione di vigilanza dopo aver sentito le parti interessate.

Contenuto

Art. 10

¹L'albo è suddiviso in tre parti:

- a) nella prima sono elencate le imprese il cui titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali conformemente all'art. 5 ed è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di impresario costruttore;
- b) nella seconda sono elencate le imprese iscritte in virtù del regime d'eccezione previsto dall'art. 3 cpv. 2 lett. b).

c) nella terza parte sono elencati gli operatori del settore principale della costruzione il cui titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali conformemente all'art. 5a ed è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di operatore del settore principale della costruzione.

²Nell'albo devono essere indicati:

- a) la ragione sociale ed il domicilio dell'impresa, nonché la data d'iscrizione all'albo;
- b) il nome del titolare o membro dirigente effettivo, il suo domicilio, il titolo di studio e l'anno di conseguimento.

Tenuta a giorno e pubblicità

Art. 11

L'albo è conservato dal Dipartimento competente che provvede:

- a) alla sua tenuta a giorno;
- b) alla pubblicazione sul Foglio ufficiale delle iscrizioni, cancellazioni, radiazioni e rinunce;
- c) alla pubblicazione annuale sul Foglio ufficiale dell'elenco delle imprese iscritte;
- d) a rilasciare il certificato di iscrizione al registro professionale;

e) alla gestione e all'aggiornamento di un sito Internet nel quale siano elencati le imprese e gli operatori del settore principale della costruzione autorizzati a esercitare le rispettive professioni, e quelli che sono stati esclusi.

Modifiche

Art. 12

¹Le imprese di costruzione iscritte sono tenute ad annunciare ogni modifica che possa influire sulla tenuta dell'albo.

²Sono da notificare segnatamente la sostituzione del titolare o del membro dirigente effettivo, il cambiamento dello scopo sociale o della forma giuridica della società.

Cancellazione per perdita dei requisiti

Art. 13

Sono cancellate dall'albo le imprese che non adempiono più ai requisiti della legge o che non esercitano alcuna attività per un periodo di tre anni.

Tasse

Art. 14

Le iscrizioni e le modifiche dell'albo sono soggette ad una tassa massima di fr. 1'000.- secondo le modalità stabilite nel regolamento.

Art. 15 Abrogato

TITOLO IV

Disposizioni penali, procedurali e finali

Sanzioni

Art. 16

¹La violazione delle disposizioni della presente legge è punita dalla Commissione di vigilanza con le seguenti sanzioni:

- a) l'ammonimento;
- b) la multa fino a fr. 100'000.-;
- c) la radiazione dall'albo, cumulabile con la sanzione di cui alla lett. b).

²La radiazione dall'albo deve essere pubblicata sul Foglio ufficiale.

³È punibile il contravventore anche se esegue il lavoro in subappalto, sia esso l'impresario, il committente, il progettista o il direttore dei lavori.

⁴Le persone giuridiche sono pure punibili per le infrazioni commesse da loro organi o incaricati nell'esercizio della loro funzione.

⁵L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dall'illecito.

Procedura

Art. 17

¹Il procedimento disciplinare è avviato d'ufficio su segnalazione. Esso è retto dalla legge di procedura per le cause amministrative.

²L'interessato ha diritto di esprimersi sulle censure a suo carico e di consultare gli atti.

³Abrogato

⁴Al denunciante è comunicato l'avvio del procedimento.

Rimedi di diritto

Art. 17a

Contro le decisioni della Commissione di vigilanza è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Obbligo del Municipio

Art. 18

¹Il Municipio è tenuto a vigilare sul rispetto della legge, in particolare a segnalare alla Commissione di vigilanza eventuali violazioni.

²Con l'annuncio dell'inizio dei lavori il Municipio è tenuto a verificare che l'impresa esecutrice sia iscritta all'albo per tutte le opere i cui preventivabili costi superano l'importo di fr. 30'000.-.

³*In caso di inadempienza grave il Municipio può essere sanzionato dall'autorità di vigilanza.*

Entrata in vigore

Art. 19

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge, unitamente al suo allegato, è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Saverio Lurati
Barra - Guidicelli - Pagnamenta

*) *In corsivo e sottolineate le modifiche proposte*